

STATUTO

LA PORTA DEI GIGANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARIGLIANO NA VIA PONTECITRA
41

Numero REA: NA - 1085751

Codice fiscale: 10166651215

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	all'atto n. 3.355 della Raccolta	
	=====	
	=====	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Marigliano (Na) la Società coopera-	
	tiva denominata " LA PORTA DEI GIGANTI SOCIETA' COOPERATI-	
	VA SOCIALE ".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi seconda-	
	rie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2071 e potrà essere proro-	
	gata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dis-	
	senzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico - Oggetto)	
	La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett. a) e lett. b), della	
	Legge 8 novembre 1991 n. 381, e successive modifiche ed integrazioni,	
	persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solida-	
	rietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni	

	forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di parti-	
	colare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro	
	produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto le-	
	game con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti	
	pubblici.	
	La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo	
	plurimo", così come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare	
	del Ministero del Lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della	
	legge n. 59/1992, e successive modifiche ed integrazioni.	
	Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed intende o-	
	perare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse, co-	
	munque non vietate ai sensi di legge, finalizzate all'inserimento lavorati-	
	vo di persone svantaggiate.	
	La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il	
	graduale inserimento delle persone suddette nella società, in attività la-	
	vorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri. L'atti-	
	vità sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'o-	
	rientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed atti-	
	tudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ri-	
	petitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la Cooperativa intende	
	dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione	
	del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali, economiche	
	ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integra-	
	zione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.	
	La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutua-	

	lità ai sensi e per gli effetti art. 2511 e ss. cod.civ., ha per oggetto l'eserci-	
	zio delle seguenti attività:	
	<u>Con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art. 1), della Legge 381/91,</u>	
	<u>per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo</u>	
	<u>svolgimento delle seguenti attività:</u>	
	- la gestione per conto proprio o di aziende sanitarie locali, aziende ospe-	
	daliere, enti pubblici territoriali, policlinici, ospedali, cliniche, case di cu-	
	ra, hospice, asp (aziende servizi alla persona), rsa, e per conto di ogni al-	
	tra struttura sociale e sanitaria pubblica o privata dei servizi di assistenza	
	sanitaria, socio sanitaria, socio assistenziale ed educativi, rivolti a persone	
	anziane, diversamente abili, pazienti cronici, persone con malattie pro-	
	gressivamente invalidanti e/o terminali, minori delle aree infanzia e ado-	
	lescenza, persone detenute, internate e prive della libertà personale, con	
	disagio psichico, con dipendenze, donne maltrattate e/o in difficoltà, im-	
	migrati e pertanto la cooperativa potrà assumere in modo integrale o par-	
	ziale, per conto proprio o dei soggetti sopra elencati, la gestione delle atti-	
	vità e dei servizi indicati di seguito in maniera esemplificativa e non esau-	
	stiva: servizi alla persona, servizi semiresidenziali: gestione di servizi di a-	
	silo nido di infanzia, servizi integrativi al nido, agrinido, ludoteca, centro	
	diurno polifunzionali per minori, centro di aggregazione giovanile, centro	
	per le famiglie, centro diurno integrato per disabili fisici, psichici e senso-	
	riali (ex art. 26 l. 833/78), centro sociale polifunzionale per disabili, cen-	
	tro diurno integrato per anziani, centro sociale polifunzionale per anzia-	
	ni, centro di aggregazione per immigrati, centro interculturale per immi-	
	grati, centro di accoglienza diurno, centro sociale diurno per persone de-	

	tenute, internate e prive delle libertà personale, centro diurno integrato	
	per disagio psichico, centro antiviolenza, centro diurno per area dipen-	
	denze; servizi residenziali: gestione di rsa per anziani, disabili e persone	
	con patologia psichiatriche, residenze protette per anziani, disabili e per-	
	sone con patologia psichiatriche, case di riposo, case albergo, hospice, ca-	
	se di cura, ospedali, istituti di pena, comunità di pronta e transitoria acco-	
	glienza, casa famiglia, comunità educativa a dimensione familiare, comu-	
	nità alloggio, gruppo appartamento, comunità di accoglienza per gestan-	
	ti, madri e bambini, interventi per l'accoglienza degli accompagnatori dei	
	ricoverati negli ospedali, comunità tutelare per persone non autosufficien-	
	ti, centri di accoglienza per richiedenti asilo (c.a.r.a.), centri di identifica-	
	zione ed espulsione (c.i.e.), centri dell'immigrazione; gestione dei servizi	
	socio-assistenziali e del presidio sanitario ed infermieristico, servizi di as-	
	sistenza socio sanitaria educativa e didattica;	
	- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane, autosufficienti	
	e non, anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o	
	mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai gio-	
	vani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantag-	
	gio" fisico e/o psicologico;	
	- gestione di servizi sociali ed educativi rivolti a tutte le fasce di età ossia	
	ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani;	
	- gestione di servizi di assistenza domiciliare, residenziale e non, a favore	
	delle persone svantaggiate;	
	- gestione di mense in scuole, case di riposo, ospedali, fondazioni e altri	
	enti pubblici e privati con finalità sociali;	

	- gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale;	
	- gestione di asili nido e baby parking.	
	<u>Con riferimento ai servizi di cui alla lett. b), art. 1), della Legge 381/91,</u>	
	<u>per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere le</u>	
	<u>seguenti attività:</u>	
	- l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti di cui alla	
	Legge 46/90 e al D.M. 37/2008 e loro successive modifiche ed integrazio-	
	ni; di impianti elettrici in edifici o in altre opere in costruzione; di impian-	
	ti elettronici; impianti per la distribuzione dell'energia elettrica; di impian-	
	ti radio tv; di impianti d'allarme; di impianti telefonici ed altri impianti di	
	telecomunicazione, di antenne e parafulmini;	
	- l'assunzione di opere di bonifica e di gestione dei servizi cimiteriali in ge-	
	nere e delle attività connesse e complementari, ivi compresa l'installazio-	
	ne e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti votivi;	
	- la realizzazione di servizi di igiene ambientale e di pulizia di ogni genere	
	e per ogni luogo ed ambiente; il trattamento di ogni tipo di superficie ed	
	ambiente; la sanificazione ambientale; la derattizzazione; la disinfestazio-	
	ne; l'attività di giardinaggio di ogni tipo e la cura delle aree verdi; l'im-	
	piantistica per il verde, compresa la fornitura e messa a dimora di fiori e	
	piante, anche nei cimiteri; l'esecuzione di servizi di facchinaggio, di tra-	
	sporti, di traslochi, con autisti e facchini e con ogni altro mezzo, con fa-	
	coltà di fornire il servizio di noleggio dei mezzi necessari per la realizza-	
	zione delle attività di cui innanzi;	
	- l'assunzione e l'esecuzione, sia nei confronti di privati che di enti pubbli-	
	ci, di lavori di piccola manutenzione e pulitura alle caldaie da riscalda-	

	mento, agli impianti idraulici ed elettrici;	
	- l'assunzione e l'esecuzione di lavori e servizi attinente alla vigilanza, cu-	
	stodia e guardiania non armata;	
	- la gestione in proprio o per conto di terzi di esercizi di ristorazione e di	
	somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche,	
	quali ad esempio ristoranti, bar, pizzerie, posti di ristoro fissi ed ambu-	
	lanti, gelaterie, pasticcerie, incluso il servizio di catering per eventi ed il	
	servizio mense;	
	- la gestione di attività di agriturismo, alberghi ed altre strutture ricettive;	
	- la produzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al minuto, di pa-	
	ne, paste, dolci, biscotti, paste fresche e secche e generi affini, derivati dal-	
	la lavorazione di cereali e farine;	
	- il trasporto e la distribuzione per conto proprio o di terzi di prodotti ali-	
	mentari;	
	- l'assunzione di appalti e/o commesse pubbliche e/o private in relazione	
	ai settori di attività innanzi indicati;	
	- la promozione di iniziative volte allo studio, all'informazione, alla for-	
	mazione e all'aggiornamento professionale in relazione ai settori di atti-	
	vità della Cooperativa.	
	Conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente, le attività ri-	
	conducibili all'art. 1, comma uno, lettera b), della legge 381/91 potranno	
	essere effettivamente esercitate dalla compagine sociale esclusivamente	
	previa acquisizione, ad opera della compagine medesima, dei requisiti	
	soggettivi richiesti, dalla stessa fonte normativa sopra citata, ai fini della	
	qualificazione di una società cooperativa come "cooperativa sociale" di ti-	

	po B (le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma uno, della legge	
	381/91 devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori	
	della cooperativa).	
	La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pub-	
	blico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci,	
	instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuo-	
	vendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operati-	
	va.	
	Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di	
	professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà	
	dell'opera di detti professionisti.	
	Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in via non prevalente ma	
	in funzione strumentale al perseguimento del proprio oggetto sociale, la	
	società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie,	
	immobiliari e mobiliari - con esclusione di qualsiasi operazione c.d. "da e	
	nei confronti del pubblico" - che saranno ritenute dall'organo amministra-	
	tivo necessarie, utili o opportune al fine di consentire lo svolgimento delle	
	attività sopra elencate.	
	Ove consentito, la Cooperativa può inoltre istituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31/1/92 n.	
	59 ed eventuali modifiche e integrazioni.	
	La società potrà porre in essere le attività sopra descritte, previo l'otteni-	
	mento dei necessari permessi, autorizzazioni prefettizie, licenze e quan-	

	t'altro sia previsto da leggi e regolamenti vigenti in materia, nei limiti e	
	nell'osservanza delle normative vigenti in materia civile e penale ed in	
	particolare in conformità al disposto di cui al T.U.L.P.S., delle disposizio-	
	ni integrative e modificatrici di questo, anche con riguardo ai limiti terri-	
	toriali entro i quali le specifiche attività potranno essere svolte, della nor-	
	mativa vigente in materia di tutela della "privacy" e del trattamento dei	
	dati personali, sensibili e non. Il tutto, dunque, nel rispetto della legisla-	
	zione vigente ed in particolare con i limiti di cui alla Legge 39/1989, al	
	D.Lgs. 58/1998 ed al D.Lgs. 385/1993 e con esclusione delle attività pro-	
	fessionali e non riservate a determinate categorie di soggetti, restando co-	
	munque interdotta alla società la possibilità di svolgere attività riservate	
	alle forze di Polizia di Stato per le quali la legge non consente alcuna de-	
	roga alla riserva a favore della funzione pubblica dalle stesse espletato.	
	La società potrà inoltre avvalersi di tutte le agevolazioni e contributi pre-	
	visti dalla normativa vigente e futura.	
	Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso ri-	
	spettate, le seguenti condizioni:	
	a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indica-	
	te, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si	
	andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attri-	
	buite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della Legge 381/91;	
	b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la	
	netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della	
	corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente,	
	con riferimento espresso alle lettere "A" e "B" dell'art. 1 della Legge	

381/91.	
La società cooperativa potrà operare anche con terzi.	
TITOLO III	
SOCI COOPERATORI	
Art. 4 (Soci cooperatori)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.	
2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.	

	Possono essere <u>soci cooperatori anche le persone giuridiche</u> , pubbliche e	
	private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'atti-	
	vità delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti	
	non riabilitati, nonchè coloro che esercitino in proprio imprese in concor-	
	renza con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 5 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai	
	sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obbli-	
	ghi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interes-	
	se al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazio-	
	ne, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti	
	di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento del-	
	l'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresen-	
	tare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel	
	consiglio di amministrazione della Cooperativa.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto,	
	il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con	
	riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 10 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di par-	
	tecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il	
	non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima	
	della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla cate-	
	goria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato e-	
	scuso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei dirit-	
	ti che spettano ai soci di cui all'articolo 4 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere co-	
	municato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazio-	
	ne, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	

	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di per-	
	sona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, co-	
	dice fiscale nonchè indirizzo di posta elettronica;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai re-	
	quisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente sta-	
	tuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbi-	
	trale contenuta nel presente statuto e di presa visione effettiva del regola-	
	mento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previ-	
	sto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella	
	domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai re-	
	quisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello sco-	

	po sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in	
	rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previ-	
	sto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella	
	domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello sco-	
	po sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella do-	
	manda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se tratta-	
	si di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammis-	
	sione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede lega-	
	le, il codice fiscale, la partita IVA, nonchè l'indirizzo di posta elettronica;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente articolo 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discri-	
	minatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e anno-	
	tata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	

	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di am-	
	ministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di ses-	
	santa giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella no-	
	ta integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di am-	
	ministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di i-	
	struttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	a) e b) sono ulteriormente obbligati:	

	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino attività concorrente, nonchè a non prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministra-	
	zione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro in-	
	staurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonchè della quan-	
	tità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il pro-	
	prio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonchè alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secon-	
	do quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di	
	quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risul-	
	tante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relati-	
	va comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperati-	
	va.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle infor-	
	mazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamen-	
	te. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comuni-	
	cazione alla Cooperativa.	

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)		
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso	
	da persona fisica.	
	E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa	
	la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e del-	
	l'insolvenza.	
Art. 9 (Recesso del socio)		
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto	
	previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause	
	attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ov-	
	vero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno	
	2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccoman-	
	data con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di ammini-	
	strazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmet-	

	tere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il	
	socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per	
	i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel rego-	
	lamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi socia-	
	li, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione,	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rap-	
	porto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regola-	
	mento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;	
	c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività	
	di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via	
	definitiva la fruizione dei servizi;	
	d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle delibere adottate da-	
	gli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di ac-	

	cordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per ade-	
	guarsi;	
	e) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non a-	
	dempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti	
	oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determina-	
	re la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per	
	giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio Arbitrale di cui al presente statuto nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione del provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del prov-	
	vedimento di esclusione.	
	Art. 11 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno di-	
	ritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventual-	
	mente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli	
	12 e 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	

	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 12 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione del-	
	la partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdi-	
	te imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio,	
	comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sopraprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui	
	si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione	
	del bilancio.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci re-	
	ceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, lettere d), e) ed f) do-	

	vranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 14 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 15 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero	

	zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenzia-	
	mento aziendale di cui al successivo articolo 19, numero uno, lettera b)	
	del presente statuto.	
	Art. 16 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di	
	amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione	
	provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà ven-	
	dere a chiunque.	
	Art. 17 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata	
	con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo	
	dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto	
	d'opzione in favore dei soci operatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della par-	
	tecipazione.	
	Art. 18 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti per-	

	centuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante	
	i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei compo-	
	nenti il Consiglio di amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in rela-	
	zione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 (uno) voto fino a 50,00 (cinquanta virgola zero zero) euro di capitale	
	sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il ter-	
	zo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assem-	
	blea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo de-	
	terminato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti	
	per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla	
	loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata	
	dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 19 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote	
	di valore minimo pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Il valo-	
	re della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti	
	di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per	
	il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 21	
	e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 7;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello sciogli-	
	mento della Società.	
	Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 21 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provve-	
	de alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	

	le, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio conso-	
	lidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita	
	dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura previ-	
	sta dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le desti-	
	nazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, op-	
	pure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente.	
	Art. 22 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di eserci-	

	zio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora	
	lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione del-	
	la relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura	
	del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'ar-	
	ticolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n.	
	142.	
	La ripartizione del ristoro ai singoli soci, dovrà essere effettuata conside-	
	rando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o	
	combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e	
	remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere as-	

	segnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di au-	
	mento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attri-	
	buzione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legisla-	
	tivo n. 112 del 2017, ove applicabile;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore le-	
	gale dei conti;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori	
	ed all'organo di controllo o revisore legale dei conti se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dello statuto;	

	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22	
	del presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) e	
	h) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 25 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma	
	può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza.	

	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazio-	
	ne trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal li-	
	bro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'ar-	
	ticolo 21.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazio-	
	ne ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ri-	
	tardo, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta, qualora ne	
	sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti so-	
	ci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'orga-	
	no di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunio-	
	ne. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia-	
	no presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualun-	
	que sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappre-	
	sentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le	

	deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 27.	
	Art. 27 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto	
	di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei	
	soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 1 (uno) voto. Per i soci sovventori si	
	applica il precedente articolo 18.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, conti-	
	gui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei	
	soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legitti-	
	mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, consta-	
	tare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di As-	
	semblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperati-	
	va, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	

	lizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore, o componente dell'organo di controllo, se nominato, della	
	Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano,	
	o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per	
	alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente delibera-	
	to dall'Assemblea.	
	Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina	
	del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 29 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea che ne determina, di	
	volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vi-	
	cepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresen-	
	tanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministra-	
	zioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti	
	non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci	
	cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superio-	
	re a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 30 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ge-	
	stione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dal-	
	la legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribu-	
	zioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti	

	di fusione o scissione, nonchè di quanto previsto dall'articolo 2544 del co-	
	dice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali mo-	
	dalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 2 (due) mesi gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamen-	
	to della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle opera-	
	zioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effe-	
	tuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta do-	
	manda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o e-mail da spe-	
	dirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgen-	
	ti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti	
	dell'organo di controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può es-	
	sere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o iner-	
	zia anche dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi in-	
	tervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	

	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di te-	
	lecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddi-	
	sfatte le seguente condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della	
	riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, consta-	
	tare e proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, interve-	
	nire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di	
	partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del gior-	
	no, nonchè, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in	
	cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde con-	
	sentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di	
	parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non appro-	
	vata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'or-	
	gano di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o	
	di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone	
	la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore	

	Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo del-	
	la stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 32 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio	
	di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di	
	approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non	
	sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Ammini-	
	strazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè	
	provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati	
	scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'orga-	
	no di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti	
	di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di control-	
	lo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 33 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il	
	Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se no-	
	minato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di	
	controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento	

	di fine mandato.	
	Art. 34 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe con-	
	ferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di ammini-	
	strazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui at-	
	tribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad	
	esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie	
	di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle nor-	
	me legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 35 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, no-	
	mina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire	
	la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di	
	cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei	
	conti, se non diversamente deliberato.	
	Si applica l'art. 2477 c.c.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 36 (Clausola arbitrale)	

	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di	
	cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo arti-	
	colo 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero e nei limiti di legge, con esclusione dunque delle ipotesi in cui è	
	prevista per disposizione inderogabile di legge la competenza esclusiva	
	dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti	
	dell'organo di controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le catego-	
	rie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda	
	di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente	
	dell'organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa ade-	
	sione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 37 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecen-	
	tocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore	

	della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i cri-	
	teri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbi-	
	tri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve	
	essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'arti-	
	colo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a nor-	
	ma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quan-	
	do per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ov-	
	vero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assem-	
	bleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costitu-	
	zione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consi-	
	glio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazio-	
	ne, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma se-	
	condo, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una	
	C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere	
	alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contrad-	

	dittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 21, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 21, lettera d) e dei	

	dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disci-	
	plinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole ine-	
	renti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministra-	
	zione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'appro-	
	vazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifi-	
	che statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili,	
	di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota de-	
	gli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In par-	
	ticolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massi-	
	mo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite mas-	

	simo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-	
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione.	
	Art. 42 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative sociali, solo se compatibili.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile conte-	
	nente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519	
	del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle	
	società a responsabilità limitata.	
	F.to: TOSCANO Nicola -	
	F.to: Giuseppe D'AVINO -	
	F.to: Angela MAIALE -	
	F.to: Valeria STABILE -	
	F.to: PAPARO Rosaria -	
	F.to: SERGIO PASQUALE BIGLIARDO NOTAIO (SIGILLO)	
	=====	

[illegible]